

## LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

- **Fonti del diritto:** atti o fatti che l'ordinamento abilita a produrre norme giuridiche, cioè a innovare l'ordinamento
  - la **generalità** e l' **astrattezza** delle norme giuridiche
- **Fonti di produzione del diritto oggettivo:** quegli atti o fatti ai quali l'ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come proprie
- **Fonti sulla produzione:** le norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti»
  - es. artt. 10, 70, 75, 138 Cost.; l. 400/1988

## **Le fonti atto o atti normativi**

- Manifestazioni di volontà espresse da **un soggetto istituzionale** cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità di porre in essere norme giuridiche...
- ...nel **rispetto delle procedure** stabilite dalle norme sulla produzione...
- che trovano la loro formulazione in un **testo normativo** (sempre fonti scritte)
  - es.: Costituzione, legge, regolamento

## **Le fonti fatto o fatti normativi**

- **Comportamenti oggettivi** del corpo sociale cui l'ordinamento riconosce direttamente la **capacità di produrre norme giuridiche in via autonoma**, senza che vi provvedano istituzioni a ciò espressamente deputate e dunque senza che siano seguite procedure particolari
  - fonti non scritte: consuetudine
- **Fonti esterne** richiamate dal nostro ordinamento da cui discendono norme vincolanti
  - diritto internazionale generale, diritto internazionale privato, fonti dell'Unione europea

## La consuetudine

- Situazione complessiva risultante dalla regolarità di comportamenti e dalla loro valutazione sociale: norma senza disposizione scritta
  - Requisiti:
    - a) comportamento socialmente uniforme diffuso nel tempo (***usus o diuturnitas***): elemento materiale (prassi)
    - b) comune convincimento dell'obbligatorietà di quel dato comportamento (***opinio iuris ac necessitatis***): elemento spirituale
  - Consuetudini *praeter, secundum e contra legem*
  - Importanti negli ordinamenti di *common law*; residuali in quelli di *civil law* (materia contrattuale, commerciale, bancaria)
-

## Consuetudini e convenzioni costituzionali

- La **consuetudine costituzionale** come obbligo giuridico
  - il non voto del Presidente d'Assemblea
  - le consultazioni presidenziali per la formazione del governo
  - il discorso del Capo dello Stato neo-eletto dinanzi alle Camere
- Le **convenzioni costituzionali**: accordo tra le forze politiche vincolante sotto il profilo politico ma non giuridico
  - elezione alla Presidenza della Camera di un esponente dell'opposizione (1976-1994)
  - identificazione tra *Premiership* e *Leadership*

## **IL REGIME DELLE FONTI DEL DIRITTO**

- La **pubblicazione** in forma ufficiale da cui decorre l'**entrata in vigore**

### **Art. 10 Preleggi**

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto

### **Art. 73.3 Cost.**

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso

- Il termine ordinario è il 15° giorno seguente alla pubblicazione dell'atto (***vacatio legis***) che però può essere derogato, prevedendone uno più lungo o breve

➤ «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»

---

- La **presunzione di conoscenza**
  - nel giudice (*iura novit curia*)
  - nel cittadino (*ignorantia legis non excusat*)
- Il **ricorso in Cassazione** per violazione di legge contro le sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost. per garantirne l'esatta ed uniforme interpretazione
- L'**interpretazione e applicazione del diritto** ex art. 12 disposizioni preliminari del codice civile (c.d. preleggi)

## **LE FONTI DI COGNIZIONE: pubblicazione degli atti normativi**

### **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**

- Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)
- Serie speciale: Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)
- Serie speciale Unione europea: (regolamenti e direttive)
- Serie speciali Regioni (leggi e regolamenti regionali)

### **Leggi e altri atti normativi (decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti)**

La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



## **LE TECNICHE DI RINVIO AD ALTRI ORDINAMENTI**

- Attraverso il rinvio l'ordinamento di uno Stato rende applicabili al proprio interno disposizioni di altri ordinamenti
- Il **rinvio fisso (alla disposizione, materiale o ricettizio)**, cioè a una determinata disciplina storicamente individuale, senza che le sue modifiche successive siano rilevanti nell'ordinamento interno
- Il rinvio **mobile (o alla fonte, formale o non ricettizio)**, cioè a tutte le norme che la fonte richiamata è in grado di produrre nel tempo

## L'INTERPRETAZIONE DELL'ATTO NORMATIVO

### Art. 12.1 preleggi

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore

- L'applicazione della disposizione generale e astratta ad un caso concreto presuppone la sua interpretazione
  - furto supermercato, sosta, testo teatrale, spartito musicale, fuorigioco)

DISPOSIZIONE (o testo normativo)  $\xrightarrow{\text{interpretazione}}$  NORME

- La disposizione è una **mera formulazione linguistica** da cui **chi la deve applicare** (giudice, funzionario) tramite diversi **criteri interpretativi** (letterale, teleologica-logico-sistematica) quale - tra le possibili – sia **la norma da applicare al caso concreto**

- Interpretazione **letterale** o **testuale** (secondo il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse»)
- Interpretazione **teleologica** secondo l'«intenzione del legislatore» (in senso soggettivo: interpretazione storica) (in senso oggettivo: ratio legis)

VIETATO L'INGRESSO AL PARCO  
ALLE AUTO ED AI CANI

- Interpretazione **logico-sistemica** in modo da inserire la norma in modo coerente nell'ordinamento giuridico
  - art. 59.2 Cost. dopo *l. cost. 1/2020*: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. *Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.*

## Le leggi d'interpretazione autentica

### Art. 9 legge n. 287/1951

(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise)

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni

### Art. 5 ddl 808/2023

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)*

1. L'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

## COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO

- Criteri per la risoluzione delle antinomie per garantire la coerenza sistemica dell'ordinamento
  - la successione nel tempo di fonti di pari livello gerarchico:
    - ✓ **criterio cronologico = abrogazione**
  - la sovra-ordinazione o sotto-ordinazione delle fonti:
    - ✓ **criterio gerarchico = annullamento**
  - l'ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti:
    - ✓ **criterio delle competenza = disapplicazione**
  - il rapporto tra caso generale e caso specifico:
    - ✓ **criterio della specialità = deroga**

## IL CRITERIO CRONOLOGICO

### La successione nel tempo di fonti di pari livello gerarchico

- In caso di contrasto
  - tra fonti di pari grado gerarchico (legge vs. legge non legge vs. regolamento amministrativo)
  - e di pari competenza (legge vs. legge non legge vs. regolamento parlamentare)

prevale e deve applicarsi la più recente, la quale abroga da quel momento (*ex nunc*) la precedente (*lex posterior derogat priori*) ritenuta per giudizio politico non più opportuna (es.: divorzio breve)
- L'**abrogazione** non rende la fonte precedente invalida ma ne circoscrive nel tempo l'efficacia, limitandola al passato

## L'efficacia della legge nel tempo

### Art. 11 preleggi

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo

- Gli atti normativi valgono, di norma, *solo per il futuro*
- Il *divieto di efficacia retroattiva*
  - previsto in Costituzione in modo assoluto e inderogabile solo per le leggi penali sfavorevoli al reo (art. 25.2) e non di favore, anche in riferimento alle sentenze di condanna definitive (art. 2 c.p.)
  - nelle altre materie derogabile per effetto di una legge successiva che disponga retroattivamente per i rapporti pendenti, ma non per i rapporti esauriti

## **I vari tipi di abrogazione**

### **Art. 15 preleggi**

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

- L'abrogazione per dichiarazione **espressa** del legislatore (*erga omnes*)
  - L'abrogazione ad opera dell'interprete (giudice) (*inter partes*)
    - per radicale incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (**tacita**)
    - per nuova disciplina dell'intera materia che si sostituisce alla precedente (**implicita**)
      - tranne che la norma inferiore sia di dettaglio rispetto alla norma superiore di principio (ad es. riforma sanitaria non abroga reg. sanitari, ~~eventualmente annullati dal giudice~~)
-



## La clausola di abrogazione espressa

- La clausola di abrogazione espressa come eccezione al criterio cronologico perché fa prevalere la fonte anteriore su quella successiva non espressamente abrogata
  - “le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni” (art. 1.4 T.U. espropriazioni)
  - «le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare» (art. 55 d.lgs. 177/2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici))

## IL CRITERIO DELLA SPECIALITA'

- In caso di contrasto tra una **legge speciale** che fa eccezione ad una disciplina di carattere generale, prevale e deve applicarsi la norma particolare anche se anteriore nel tempo (*lex specialis derogat legi generalis, lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*)
  - ad es.: esenzione (o sospensione) da tributi per zone terremotate
- **Effetto:** la norma speciale **deroga** *ex nunc* alla norma generale che è valida ma inefficace, circoscrivendone il suo ambito di applicazione nel tempo o nello spazio o l'ambito dei suoi destinatari
- Ove la norma particolare sia abrogata, si ha l'automatica riespansione della disciplina generale ai casi che erano stati oggetto di deroga

## IL CRITERIO GERARCHICO: fonti sovra/sotto ordinate

- In caso di contrasto tra norme poste da **fonti non pariordinate** la norma posta dalla fonte sovra-ordinata prevale e deve essere applicata rispetto alla fonte sotto-ordinata (***lex superior derogat legi inferiori***)
  - **Effetto:** la norma sotto-ordinata è **invalida/illegittima** e va eliminata sin dall'inizio dall'ordinamento mediante **annullamento**
    - es.: Costituzione prevale su legge; legge su regolamento
  - giudizio giuridico
- L'annullamento della norma invalida, a differenza dell'abrogazione della norma valida, determina la perdita di efficacia non solo *ex nunc* ma **sin dall'inizio** (*ex tunc*)
  - Inefficacia solo sui c.d. rapporti pendenti ma non su quelli esauriti

## IL CRITERIO DELLA COMPETENZA

- In caso di contrasto tra norme poste da **fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza**, prevale e deve applicarsi la norma posta dalla fonte competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte)
- La norma incompetente è **invalida** e va eliminata dall'ordinamento
  - a) tramite **annullamento** che, a differenza dell'abrogazione, determina la perdita di efficacia **ex tunc** (da allora) [= criterio gerarchico] [leggi statali vs. regionali; giudice amministrativo su atti amministrativi illegittimi]
  - b) o **disapplicata ex nunc** a favore della norma competente [fonte U.E. vs. fonte interne; giudice ordinario su atti amministrativi illegittimi]

## **LE FONTI A COMPETENZA RISERVATA**

- Riserve a favore di **atti diversi dalle legge ordinaria**
  - **legge costituzionale**: iniziativa legislativa (art. 71 Cost.), statuti regioni speciali (art. 116 Cost.), mutamento Regioni (art. 132.1 Cost.), status giudici costituzionali (art. 137 Cost.)
  - **regolamenti parlamentari**
  - **decreti di attuazione degli Statuti speciali**

## LA RISERVA DI LEGGE FORMALE

- Da garanzia del Parlamento verso il Re (Statuto flessibile) all'attuale vincolo per il Parlamento di non delegare ad altri la disciplina della materia (Costituzione rigida)
- Designa i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una determinata materia alla sola legge (nonché agli atti equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di atti fonte ad essa subordinati, tra cui soprattutto i regolamenti dell'esecutivo.

## Le tipologie di riserva di legge

- **Riserva assoluta:** la disciplina della materia è interamente riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta esecuzione
  - libertà personale limitata “nei soli casi e modi previsti dalla legge” (art. 13.2)
- **Riserva semplice o relativa:** alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia, al regolamento dell’esecutivo la disciplina ulteriore di dettaglio
  - prestazioni personali o patrimoniali imposte in base alla legge (art. 23 Cost.); pubblici uffici organizzati secondo disposizioni di legge (art. 97.1 Cost.)

- **Riserva rinforzata** (c.d. leggi atipiche): la disciplina della materia è riservata alla legge che è vincolata
  - a) per contenuto perché deve avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti
    - art. 16 Cost.: circolazione limitata per “motivi di sanità o di sicurezza”;
    - art. 10 Cost.: legge sugli stranieri in conformità alle norme ed ai trattati internazionali
  - b) per procedimento perché deve seguire certe procedure (intese, controlli ulteriori, audizioni obbligatorie, maggioranze speciali)
    - art. 7 (Concordato), 8 (intese culti acattolici), 79 (leggi amnistia e indulto); 116.3 (intese regionali per ulteriori autonomie) Cost.